

Allegato "H" AL Rep. 44600/23692

STATUTO FONDAZIONE IMPRESA SOCIALE -

“Fondazione Villaggio della Madre e del Fanciullo Impresa Sociale”

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, a seguito della trasformazione della ASSOCIAZIONE VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO la Fondazione denominata “Fondazione Villaggio della Madre e del Fanciullo Impresa Sociale”, Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs 112/17 e del D.lgs 117/17, istituita a seguito della trasformazione dell'Associazione Villaggio della Madre e del Fanciullo ONLUS ed in continuità storica e valoriale con la stessa.

L'Ente riconosce e si propone di valorizzare in chiave storico e scientifica lo spirito pionieristico del modello multidisciplinare proposto e realizzato dalla Fondatrice Elda Scarzella;

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Impresa sociale”,

1.2. La Fondazione ha sede legale in Milano, Via Francesco Goya 60.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

1.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non potrà distribuire neanche indirettamente utili ed avanzi di gestione o fondi e riserve comunque denominati, salvo che in forza di prescrizioni di Legge. Valgono e sono applicabili integralmente le norme di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

Articolo 2 - Scopo

2.1. Lo Scopo della Fondazione è la gestione del complesso immobiliare sito in Milano Via Francesco Goya n. 60, detto "Il Villaggio", destinato ad opere di assistenza alla maternità ed all'infanzia offrendo alle gestanti, alle madri ed ai loro figli e figlie l'ospitalità e l'inserimento nella vita del villaggio al fine di preparare loro ed i loro bambini alla futura esistenza come soggetti e come componenti della famiglia e della società.

2.2. La Fondazione persegue il proprio scopo prendendosi carico e gestendo servizi ed attività sempre dirette a soggetti in condizioni di bisogno fisico, sanitario, psichico, economico, sociale o familiare o per formare e prevenire tali situazioni, senza alcuna distinzione di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di nazionalità, senza differenza di orientamento sessuale, né discriminazione di genere.

2.3. Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione intende svolgere in via stabile e principale attività di interesse generale previste nell'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

2.4. In particolare l'attività della Fondazione si incentrerà sugli ambiti di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3 - Attività

3.1 La Fondazione svolge attività esclusivamente finalizzate alla solidarietà sociale nei settori dell'Assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti e della ricerca e approfondimento nell'ambito materno infantile, con particolare attenzione al periodo prenatale e perinatale. L'assistenza è individualizzata ed affidata a personale qualificato e motivato. In via esemplificativa e non esaustiva la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- (a) La Comunità alloggio, di lunga ospitalità e Alloggi per l'autonomia;
- (b) Il Consultorio familiare;
- (c) L'asilo nido e ludoteca;
- (d) Sviluppo di prestazioni sanitarie;
- (e) Attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e/o di tratta e dei loro figli;

Per decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere previsti ulteriori ambiti di attività di interesse Generale, sempre nel rispetto delle finalità del Villaggio e delle previsioni del D, Lgs. 112/17. Potranno essere attivate, anche attività accessorie, sempre nel rispetto dello scopo del Villaggio e della attività principale.

Alcune attività potranno essere esternalizzate, o gestite in consorzio con altre realtà pubbliche e private o con la partecipazione a reti di settore. L'erogazione e la gestione dei servizi sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

3.2. La Fondazione può collegarsi ad altri enti pubblici e privati che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.3. La Fondazione può collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche e tutte le precedenti senza scopo di lucro che ne condividono l'ispirazione e lo scopo,

3.4. La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

3.5. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.6. La Fondazione potrà in particolare:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per

l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura; e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private;

g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

Articolo 4 - Partecipanti della Fondazione e loro ammissibilità

4.1. Gli associati della Associazione, quali membri della assemblea fondatrice, acquisiscono a decorrere dalla trasformazione lo status di memori della Fondazione con la qualifica di Partecipanti.

4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti della Fondazione, ai sensi dell'art. 10, lett. o), persone fisiche non legati alla Fondazione da contratto di lavoro dipendente, gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante il contributo annuale in denaro, e mediante eventuali ulteriori contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. Non sono ammissibili allo Status di partecipanti della Fondazione i seguenti soggetti:

1) che non aderiscano formalmente alle finalità della Fondazione ed al suo Codice Etico;

2) già esclusi da partecipanti o Soci della precedente Associazione,

Articolo 5 - Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti e dei Consiglieri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) grave inadempimento degli obblighi di contribuzione annuale assunti conformemente al presente statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;

c) comportamento contrario alle previsioni di cui all'art. 4.2;

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di messa in liquidazione;

c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5.3. Nel caso di esclusione, il membro partecipante escluso può fare ricorso ad una commissione composta da tre membri, due nominati dalla Assemblea dei partecipanti ed uno dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri membri. La Commissione deve deliberare all'unanimità, in modo insindacabile, di confermare la esclusione o di sottoporre la riammissione, con giustificato motivo alla delibera di ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione costituito:

- a) dal fondo di dotazione versato in sede di istituzione (dotazione iniziale);
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) degli apporti volontari dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Costituiscono mezzi di funzionamento:

- a) I proventi delle attività di servizi erogati dalla Fondazione
- b) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- d) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- e) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- f) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'articolo 3.

6.4 Gli eventuali utili e avanzi di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti, né direttamente né indirettamente, e saranno destinati a riserva indivisibile e/o ad aumento del patrimonio e/o ad incremento dell'attività statutaria, e/o in parte a erogazioni gratuite verso altri Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 3 c.3 lettera "b" della l. 112/2017 ss.mm.ii.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

7.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) l'Assemblea dei Partecipanti,
- f) l'Organo di Controllo,
- g) l'Organismo T Vigilanza.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. Il numero effettivo dei Consiglieri per ciascun mandato è determinato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina dei Consiglieri.

8.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, dal Consiglio di Amministrazione uscente come segue:

- Due Consiglieri scegliendo tra i membri dell'Assemblea dei Partecipanti se il Consiglio è composto da 7 membri; un Consigliere se il Consiglio è composto da 5 o 6 membri;

- Un Consigliere scelto tra soggetti di chiara esperienza negli ambiti in cui opera la Fondazione;

- Un Consigliere scelto all'interno di una terna di candidati proposta dai lavoratori, tra persone non dipendenti della Fondazione. Qualora i Lavoratori non procedano a proporre una terna 30 giorni prima della nomina richiesta da parte del Consiglio uscente, il Consiglio stesso procederà alla libera nomina del Consigliere spettante ai lavoratori;

- Dal numero di Consiglieri necessario al completamento del Consiglio nel numero designato dal Consiglio nominante.

Il Consiglio di Amministrazione uscente provvede alla nomina dei Consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'art. 8.1. Il Consiglio di Amministrazione eletto non può integrare successivamente il proprio numero, ma può funzionare con un numero minimo purché presente almeno la maggioranza degli originari Consiglieri.

8.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per tre mandati consecutivi.

8.4. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non hanno accettato la nomina.

8.5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

8.6. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri del consiglio di amministrazione devono provvedere a nominare un sostituto cooptandolo prioritariamente all'interno dell'area di competenza per i partecipanti e con richiesta di una terna per i lavoratori.

8.7. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

8.8. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i soggetti che ricadono nelle seguenti previsioni: 1) Esistenza di rapporto in essere di dipendenza o collaborazione con il Villaggio con qualsiasi forma di retribuzione o compenso; 2) Rapporti di parentela entro il terzo grado tra candidati o tra candidati e operatori del Villaggio; 3) Esistenza di contenziosi legali passati o in essere con il Villaggio; 4) già licenziati per qualsiasi causa.

8.9. Tutti i soggetti che assumono cariche sociali dovranno avere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge ed in particolare non dovranno essere soggetti interdetti da pubblici uffici, e non dovranno avere interessi in conflitto con le finalità dell'ente.

Articolo 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato le Assemblee dei Partecipanti;
- b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;

- c) adotta eventuali regolamenti interni;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione avvalendosi anche di adeguate competenze;
- e) predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- f) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
- g) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'art. 6.3;
- h) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- j) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- k) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore, sentita l'assemblea dei partecipanti di cui all'art. 15;
- l) elegge il Vicepresidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- m) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
- n) nomina, se del caso, il Comitato scientifico;
- o) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo
- p) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti, sia relativamente alle persone fisiche, sia relativamente agli enti e alle persone giuridiche, pubbliche e private.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniquale volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di Controllo o l'Assemblea dei Partecipanti con quorum del 50% dei propri membri e con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo,

10.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax, mail o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

10.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione,

quando siano presenti tutti i Consiglieri.

10.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

10.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

10.7. Alle riunioni può partecipare l'Organo di Controllo.

Articolo 11 - Quorum

11.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri incarica e con il voto favorevole dei presenti.

11.2. In caso di parità di voti, prevale il Voto del Presidente, ad eccezione delle delibere inerenti le materie di cui al punto 4 del presente articolo.

11.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

11.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica sentita la Assemblea dei partecipanti.

11.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 12 - Il Presidente

12.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

12.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

12.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 13 - L'Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Generale nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Generale; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Generale

c) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Generale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14 -Assemblea dei Partecipanti

14.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi in sede di trasformazione o successivamente cooptati dalla stessa Assemblea.

14.2. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniquale volta occorre definire le teme per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

14.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniquale volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

14.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

14.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

14.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

- a) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per le attività da svolgere;
- b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di due terne di nomi all'interno delle quali sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione.
- c) nominare l'Organo di Controllo e gli eventuali revisori

- d) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
- e) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione, della Fondazione;
- f) nominare l'Organismo di Vigilanza;
- g) esprimere pareri vincolanti circa le delibere di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

14.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

14.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora non provveda alla nomina dell'Organo di Controllo o all'organismo di Vigilanza, vi provvede il Presidente del Collegio Notarile di Milano.

Articolo 15 - Organismo di Vigilanza (facoltativo)

15.1. L'Organismo di Vigilanza, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei partecipanti ed è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

15.2. La Fondazione si è dotata di tale modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal succitato decreto e per non essere soggetta a sanzioni che coinvolgano il patrimonio dell'Ente.

15.3. L'Organismo di Vigilanza, composto da soggetti professionisti esterni, è un soggetto indipendente di controllo e verifica della piena attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché del codice etico e degli scopi dell'ente di cui all'art. 2.

Articolo 16 - Compenso delle cariche

16.1. Le cariche negli organi della Fondazione possono essere remunerate entro i limiti previsti dall'art.3 del D.lgs 112/17.

16.2. Per le cariche di Organo di Controllo e di Organo di Vigilanza può essere previsto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente dell'organo di controllo delle società per azioni e comunque entro i limiti previsti dall'art.3 del D.lgs 112/17;

16.3. E ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro i limiti previsti dall'art.3 del D.lgs 112/17;

Articolo 17 - Direttore Generale

17.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio organico, fra persone di comprovate qualità e competenze in relazione all'attività della Fondazione e deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i poteri e le facoltà che in base a questo Statuto spettano al Direttore Generale, devono essere dal medesimo esercitate nell'interesse della Fondazione in quanto e nella misura in cui sono affidate al medesimo dal Consiglio di Amministrazione.

17.2 Su indirizzo del Presidente, il Direttore Generale istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di

Amministrazione.

17.3 Il Direttore Generale è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In particolare:

- a) rappresenta la Fondazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio;
- b) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con vincolo di bilancio, l'attività della Fondazione destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnategli;
- c) partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- d) è responsabile dell'amministrazione dei fondi affidatigli e ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) decide sulla disposizione e l'assunzione del personale, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro; sottoscrive per conto dell'associazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni; esercita per conto dell'associazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;
- g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) può conferire delega a terzi per singoli atti di sua competenza.

Articolo 18 - Comitato Scientifico

18.1. Il Comitato Scientifico è un comitato consultivo composto da studiosi e professionisti qualificati nelle aree di intervento sociale, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei componenti dovrà essere da un minimo di tre sino ad un massimo di sette

Articolo 19 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

19.1 Il Consiglio di Amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Fondazione delle deliberazioni degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede della Fondazione.

19.2 I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

19.3 Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato Direttivo ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 20- Scioglimento

20.1 In caso di scioglimento della Fondazione, che deve essere deliberata dal

Consiglio di Amministrazione , verrà nominato l'Organo di liquidazione, in forma collegiale o monocratica, e verranno indicate le modalità di gestione della liquidazione.

20.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 CTS

Articolo 21 - Clausola di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni di cui al Dlgs 112/2017 e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to GIUSEPPE MATTEO TALAMAZZINI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale